



SENT. N. 67/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 22777 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

-C.P., nato a *omissis* il *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente a *omissis*, Strada *omissis* n. 19,

-C.G., nato a *omissis*, il *omissis*, cod. fisc.

omissis, residente ad *omissis*, Località *omissis* n. 14,

-E.D.A., nato ad *omissis*, il

cod. fisc. *omissis*, residente a *omissis*,

Vicolo *omissis* n. 69,

tutti rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Francesco Cigliano del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo Studio legale del medesimo, sito in Roma, Via Degli Scipioni n. 132, PEC: *francescocigliano@ordineavvocatiroma.org*

CONTRO

-MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del rappresentante legale pro

	tempore,	
	-INPS, in persona del Presidente pro tempore.	
	AVENTE AD OGGETTO	
	l'accertamento del diritto dei ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo dei	
	Funzionari e Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria (oggi Funzionari del	
	Corpo di Polizia Penitenziaria a sviluppo dirigenziale), al riscatto a titolo	
	gratuito, ai fini stipendiali e pensionistici, della durata legale del corso di laurea	
	richiesto per la partecipazione al relativo concorso.	
	ESAMINATI gli atti e documenti di causa;	
	VISTO il Codice di Giustizia Contabile;	
	A seguito dell'udienza in data 18 aprile 2024.	
	FATTO	
	I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo dei Funzionari e Dirigenti del Corpo di	
	Polizia Penitenziaria (oggi Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria a	
	sviluppo dirigenziale), hanno presentato il ricorso in esame al fine del	
	riconoscimento del loro diritto al riscatto a titolo gratuito, ai fini stipendiali e	
	pensionistici, della durata legale del corso di laurea richiesto per la	
	partecipazione al relativo concorso.	
	Questo Giudice, con ordinanza n. 27/2022 del 19 maggio 2022, ha disposto la	
	sospensione del presente giudizio, in attesa della pronuncia della Corte	
	costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale prospettate in ricorso	
	e già sollevate dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Puglia con ordinanza n. 1048/2021: “per violazione degli artt. 3, 36, 38, e 97	
	comma 2 della Costituzione, degli artt. 13 e 32 del Decreto del Presidente della	
	Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui non prevedono il	
	- pag. 2 di 4 -	

	computo gratuito anche ai Funzionari della Polizia di Stato degli anni di durata	
	legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso	
	alle rispettive carriere previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari”.	
	Questo Giudice delle pensioni ha fissato, quindi, ai fini della prosecuzione del	
	giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della	
	decisione della Corte costituzionale sulle predette questioni.	
	Con decreto di questo Giudice - considerato che per il suddetto giudizio non	
	risultava depositata, nei termini di legge, istanza di riassunzione dalla parte	
	ricorrente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 270/2022	
	pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2022 - è stata fissata l'udienza del 18	
	aprile 2024.	
	All'udienza del 18 aprile 2024 nessuno è comparso.	
	Nella camera di consiglio a seguito dell'udienza, il giudizio è stato definito,	
	come da dispositivo letto in udienza e successivamente comunicato alle parti.	
	DIRITTO	
	Le questioni di legittimità costituzionale prospettate nel presente giudizio sono	
	state vagliate dalla Corte costituzionale con sentenza n. 270 pubblicata sulla	
	G.U. del 30 dicembre 2022.	
	Va rilevato che, cessata - con la pubblicazione della predetta sentenza - la causa	
	di sospensione e non presentata dalle parti alcuna istanza di prosecuzione, ai	
	sensi dell'art. 107, comma 1, c.g.c., entro il termine perentorio di tre mesi da	
	tale data, il giudizio deve dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 111, comma 1,	
	c.g.c.	
	Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi	
	dell'art. 111, comma 8, c.g.c.	
	- pag. 3 di 4 -	

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua
composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente
pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 aprile 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/05/2024

per Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

Il Funzionario: Francesca Campana

F.to digitalmente